

## **Circolare n. 08/2013 - Chiarimenti del MLPS sui contratti di lavoro intermittenti e le loro tipologie di attività**

Per quanto riguarda le assunzioni mediante il contratto di lavoro intermittente, come già trattato nella circolare n. 11/2012 dello Studio (disponibile nel sito [www.studiobelli.it](http://www.studiobelli.it)), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all'interpello n. 13/2013 ha chiarito che è possibile assumere anche il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari, come il personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali di cui al numero 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Per individuare le attività lavorative che possono essere inquadrare mediante il contratto di lavoro intermittente è necessario far riferimento:

- alla contrattazione collettiva;
- o in assenza della precedente, alla tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Tale tabella elenca una serie di specifiche attività relative ai differenti settori che, per il carattere di discontinuità a esse correlato, si prestano tuttora ad essere considerate quale parametro oggettivo per l'individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente ai sensi dell'art. 34, c. 1, D.Leg. n. 276/2003, che vado sotto ad elencare:

- 1) Custodi;
- 2) Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie;
- 3) Portinai;
- 4) Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti. L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo e fatta dall'Ispettorato del Lavoro;
- 5) Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell' Industria e del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
- 6) Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti;
- 7) Personale addetto all'estinzione degli incendi;
- 8) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci; personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro non abbiano carattere di discontinuità;
- 9) Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali;
- 10) Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardarobiere delle ferrovie interne degli stabilimenti;
- 11) Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro;
- 12) Addetti ai centralini telefonici privati;
- 13) Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, nei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive

- o diffuse, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, previo parere del medico provinciale;
- 14) Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in questa città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con l'ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro competente per territorio;
  - 15) Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi;
  - 16) Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
  - 17) Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile;
  - 18) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati;
  - 19) **Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione;**
  - 20) Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali;
  - 21) Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato Corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue e di semplice attesa o custodia);
  - 22) Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in questa città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con l'ordinanza del Prefetto su conforme parere delle Organizzazioni Padronali ed Operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro competente per territorio;
  - 23) Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici);
  - 24) Personale addetto ai gazometri per uso privato;
  - 25) Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche;
  - 26) Personale addetto alle pompe di eduazione delle acque se azionate da motori elettrici;
  - 27) Personale addetto all'esercizio e alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetriere;
  - 28) Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione e alla guardia di manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, la sorveglianza nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923 n. 1955;
  - 29) Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:
    - a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
    - b) degli apparecchi di filtrazione;
    - c) degli apparecchi di distillazione;
    - d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche;
    - e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
    - f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;

- g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas;
- 30) Personale addetto alle gru;
  - 31) Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nell'industria degli zuccheri;
  - 32) Personale addetto alla manutenzione stradale;
  - 33) Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettronico;
  - 34) Personale addetto all'industria della pesca;
  - 35) Impiegati di albergo le cui mansioni implicino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e i sotto capi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
  - 36) Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
  - 37) Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
  - 38) Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa);
  - 39) Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ovvero dall'Ispettorato Cooperativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro;
  - 40) Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa;
  - 41) Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri;
  - 42) Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
  - 43) Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameraman recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche ai fini didattici;

- 44) Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del Lavoro;
- 45) Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del Lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità;
- 46) Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove l'Ispettorato del Lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.

Viste le specifiche attività previste dalla tabella allegata al R.D. 6 Dicembre 1923 n. 2657, occorre ricordare che ogni singola attività di cui sopra, deve essere analizzata con la declaratoria dei Contratti Collettivi, vista l'evoluzione delle prestazioni lavorative (si prega notare la data del Decreto).

Roma 05/05/2013